

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1956

(78^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » (240-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	1006, 1008, 1009, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019
CONDORELLI		1009
GIARDINA		1002, 1014
GIUA		1009
LAMBERTI, relatore		1006, 1007, 1009, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018
MERLIN Angelina		1010, 1011, 1012, 1015
ROFFI		1007, 1008, 1011, 1014, 1015, 1019
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione		1008, 1009, 1011, 1013

« Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare » (828) (D'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1003, 1004, 1005
SCAGLIA Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1005
TIRABASSI, relatore	1003

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Cermignani, Condorelli, Di Rocco, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Page, Paolucci di Valmaggiore, Pucci, Roffi e Tirabassi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Banfi e Donini sono sostituiti rispettivamente dai senatori Giustarini e Palermo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: « Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare » (828) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: « Riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è al nostro esame riguarda il riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare, organo molto importante, come è chiaro, e che oggi è scarsamente funzionante perchè su 18 posti solo 8 sono coperti. Il motivo è che vi è incertezza e confu

sione nella sequenza delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti questo problema.

Il presente disegno di legge, mentre abroga le norme precedenti, dà una nuova organica sistemazione all'Ispettorato centrale, delimitandone i compiti e le attribuzioni, dando ordine alla ammissione alla carriera e stabilendo un ruolo unico di gruppo A, ruolo che viene fissato nella tabella allegata al disegno di legge stesso.

L'ordinamento della carriera nell'Ispettorato è stato regolato nel tempo da diverse disposizioni: la prima risale al 1933, regio decreto 1º luglio, n. 786, che stabiliva 9 posti di Ispettore centrale, grado 6º, gruppo B. Tale decreto fu modificato nel 1940, regio decreto 6 giugno n. 684, con il quale si stabiliva un ruolo unico di gruppo A, con 6 posti di prima classe e 12 posti di seconda classe.

Naturalmente tale decreto teneva conto dei diritti acquisiti dagli ispettori di gruppo B. Nel 1945 il decreto luogotenenziale del 26 aprile, n. 358, stabiliva che i posti di ispettore centrale potessero essere coperti solo per concorso e richiese la condizione del possesso della laurea salvi sempre i diritti acquisiti dal personale di gruppo B. Ma il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ripristinò le tabelle organiche degli ispettori centrali approvate nel 1933 e nel 1940 e abrogò alcuni articoli del decreto luogotenenziale del 1945.

Si è pertanto determinata una situazione non chiara. Sembra di fatto che possano coesistere due ruoli organici: gruppo B, grado 6º, posti 9 da ricoprirsì per concorso o a scelta del Ministro, e gruppo A, grado 6º, seconda classe, posti 12, da conferirsi per concorso.

Anche volendo ammettere la coesistenza dei due gruppi A e B non si capisce perchè per espletare le medesime funzioni il reclutamento venga effettuato in maniera così diversa. Vi è poi il fatto che non vi furono mai concorsi per il gruppo B e che gli elementi scelti per il gruppo B furono quasi sempre di nomina del Ministro. Ma quello che conta, soprattutto, è che l'accesso nei ruoli dello Stato per questi posti ispettivi sembra oggi, ed è, anticostituzionale, perchè la Costituzione ha stabilito che a questi posti di carriera si può accedere solo per concorso o per promozione. Perciò il presente disegno di legge cerca di riordinare e

di stabilire *ex novo* tutta la materia, istituendo un unico ruolo organico degli Ispettori centrali della istruzione elementare, di gruppo A e dichiarando abrogato il ruolo del 1933 di gruppo B.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge sanciscono l'obbligo del possesso della laurea e le modalità relative; l'articolo 3 e l'articolo 6 contengono le norme transitorie concernenti l'inquadramento nel nuovo ruolo degli Ispettori centrali di gruppo B, come è avvenuto in casi analoghi.

È urgente, insomma, dare ordine a questo organismo, e perciò io raccomando ai colleghi della Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ho sott'occhio una lettera che ritengo opportuno leggere a commento di quel che ha detto il relatore. È del ministro Gonella ed è diretta al Presidente del Senato della Repubblica:

« Questo Ufficio ha preso in considerazione la situazione in cui è venuto a trovarsi l'organico degli Ispettori centrali per l'istruzione elementare, dopo l'inquadramento degli Ispettori scolastici di circoscrizione al 6º grado ed a seguito dell'inquadramento del personale recato dal provvedimento delegato sull'ordinamento delle carriere.

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ha classificato nella stessa carriera direttiva gli Ispettori centrali per l'istruzione elementare, provenienti dai soppressi gruppi A e B, ma ne ha lasciato fermo l'« inquadramento in due ruoli distinti ai rispettivi quadri 13-a e 13-d allegati al citato decreto delegato, in quanto detto decreto, all'infuori delle riclassificazioni delle carriere e della determinazione delle qualifiche del personale, non ha toccato la struttura dei ruoli organici, alla cui revisione si dovrà ora provvedere con apposito provvedimento delegato da emanarsi, per tutto il personale non insegnante dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Una volta assimilata, in relazione alla identità di funzione, la posizione di carriera del predetto personale ispettivo, non si giustifica più l'esistenza di due distinti ruoli, la quale

anzi è di ostacolo alla copertura del ruolo riportato dal predetto quadro 13-a, essendo tuttora ancora operante la norma che in esso vanno tenuti scoperti tanti posti quanti sono i posti occupati — in numero di cinque — nell'altro ruolo previsto al quadro 13-d.

Per ovviare a tale inconveniente e considerato che il riordinamento con carattere generale dei ruoli della Pubblica istruzione non è certo di immediata attuazione, sembra a questo Ufficio che sia opportuno dar corso alla proposta di legge n. 1051 di iniziativa dei deputati Badaloni, Rossi Paolo ed altri, intesa ad attuare per il riordinamento dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare la fusione dei predetti due ruoli degli Ispettorati centrali, anche in conformità del parere espresso dal competente ufficio della Ragioneria generale dello Stato.

Si sottopone, pertanto, all'attenzione della Signoria Vostra onorevole di voler considerare l'opportunità che venga invitata la 6^a Commissione a riprendere in esame la richiamata proposta di legge che riportò già a suo tempo l'avviso favorevole della 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato ».

Quanto al parere della Commissione finanze e tesoro esso è favorevole.

Mi sia consentito ricordare agli onorevoli colleghi della Commissione come sono distribuiti questi ispettori. Ad un ispettore è attribuita la zona della Liguria e dell'Emilia; ad un altro la Lombardia, l'Abruzzo e il Molise e l'Umbria; ad un terzo la Toscana, la Campania, la Basilicata; ad un altro il Piemonte, il Lazio, la Val d'Aosta, la Sardegna; ad un altro ancora la Sicilia e la Calabria; ad un altro la Venezia Giulia e ad un altro, infine, le Marche. Da quanto precede risulta chiaramente come per gli ispettori debba essere penoso, nonostante la migliore buona volontà, adempiere al proprio compito essendo molto vaste le circoscrizioni loro affidate.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione

generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare esercitano, per incarico del Ministro della pubblica istruzione, funzioni ispettive e di assistenza tecnico-didattica nelle materie concernenti l'istruzione elementare.

Essi possono, altresì, su incarico del Ministro, attendere a studi, indagini e compiti speciali.

(È approvato).

Art. 2.

Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare di cui alla tabella A) annessa al regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e alla tabella B) annessa al regio decreto 6 giugno 1940, n. 684, è sostituito il ruolo organico unico fissato nella tabella annessa alla presente legge.

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge e citata nell'articolo 2:

ISPETTORI CENTRALI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE

(Gruppo A)

Grado	Qualifica	Posti
V	Ispettori centrali di 1 ^a classe . .	N. 6
VI	Ispettori centrali di 2 ^a classe . .	» 12

Metto ai voti l'articolo 2 e la tabella in detto articolo citata, di cui ho dato testè lettura.

(Sono approvati).

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di 2^a classe per l'istruzione elementare sono conferiti:

a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici, i quali abbiano almeno tre anni di anzianità;

b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli ispettori scolastici aventi anzianità inferiori a tre anni e i direttori didattici i quali abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado VII.

I posti del concorso di cui alla lettera *a)* andranno in aumento alla aliquota dei posti del concorso di cui alla lettera *b)* e viceversa, in mancanza di aspiranti aventi titolo al conferimento dei posti medesimi.

È richiesto il possesso di una laurea.

(È approvato).

Art. 4.

Le promozioni a ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli ispettori centrali di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio nel grado VI dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare.

(È approvato).

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3 sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e composte di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di ruolo di Università, dei quali uno di filosofia e pedagogia e l'altro di letteratura italiana, di un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al VI e di un ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare.

Alle Commissioni è aggregato, con funzioni di segreteria, un funzionario di gruppo *A* della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'VIII.

(È approvato).

Art. 6.

Gli esami di concorso di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 3 constano di due pro-

ve scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3 e i relativi programmi di esame saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 7.

Gli attuali ispettori centrali per l'istruzione elementare di gruppo *A* e di gruppo *B* sono collocati nel ruolo di cui alla tabella allegata alla presente legge, secondo il grado rivestito nell'ordine di anzianità.

(È approvato).

Art. 8.

È abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358.

Sono abrogate le norme contrarie e comunque contrastanti con quelle della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » (240-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi »; già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LAMBERTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, basta fermare l'attenzione sul numero che porta questo disegno di legge per farsi una idea del lungo *iter* da esso percorso.

Il disegno di legge fu proposto dall'onorevole Segni quando era Ministro della pubblica

istruzione, fu approvato da questa Commissione nella seduta del 10 giugno 1954 e modificato dalla VI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1956.

Questa indicazione mi pare che equivalga ad un implicito ammonimento, ad una esortazione alla Commissione perchè definisca questo annoso problema. D'altra parte le modificazioni che la Camera dei deputati ha apportato al testo da noi proposto sono per la massima parte delle modificazioni formali, che non incidono minimamente sulla sostanza del provvedimento.

Ci sono però un paio di modificazioni su cui deve fermarsi la nostra attenzione. Quelle formali le vedremo nel corso dell'esame degli articoli; vediamo adesso solo le modificazioni che hanno carattere sostanziale.

L'articolo 4 reca una modificazione di tal genere al secondo comma. Il comma, infatti, emendato dalla Camera è del seguente tenore: « Il presidente del Centro provinciale è il Provveditore agli studi. Alla direzione e al funzionamento del Centro provinciale è preposto un preside o insegnante di ruolo delle scuole secondarie. Le eventuali spese per il funzionamento di detti Centri provinciali non gravano di norma sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Ogni deroga a questa norma deve essere effettuata di concerto con il Ministero del tesoro ».

In realtà questa aggiunta, che sembra quanto mai opportuna, non fa che codificare quella che è già la prassi di vari anni e che ha trovato il suo fondamento in una serie di circolari prima del ministro Segni e poi del ministro Rossi, in forza delle quali circolari l'ordinamento di questi organi periferici è stato stabilito così: la Presidenza in ogni provincia va al Provveditore agli studi, mentre alla direzione è preposto un preside o un professore.

Quindi non si tratta che di fissare in un testo di legge quella che è la effettiva fisionomia di questo centro.

ROFFI. Vorrei un chiarimento: chi paga questi Centri provinciali?

LAMBERTI, *relatore*. Questi Centri provinciali non li paga nessuno: nè i Provveditori,

nè gli altri sono pagati per le funzioni che esercitano presso il Centro.

Il testo da noi aggiunto diceva: « Qualora l'istituzione degli uffici provinciali per i sussidi audiovisivi comporti aumento di spesa o di personale, l'istituzione stessa deve essere effettuata di concerto con il Ministro del tesoro ».

Questo concetto viene espresso, in una forma diversa ma equivalente, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Può darsi, insomma, che ci siano delle provincie in cui la funzione di direttore del Centro comporti un dispendio di tempo e quindi, in questo caso, sarà opportuno dare una indennità. Allora dovrà esserci un accordo col Ministero del tesoro.

Le altre modificazioni che hanno carattere sostanziale sono quelle dell'articolo 6.

Io ho seguito con una certa attenzione il resoconto stenografico dei lunghi dibattiti che si sono svolti alla Camera dei deputati su questo disegno di legge: l'articolo sul quale più lungamente si è discusso nell'altro ramo del Parlamento è per l'appunto l'articolo 6 e più precisamente un comma di questo articolo.

Secondo il testo da noi approvato, il Presidente dell'Ente avrebbe dovuto essere il Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione. Parve, probabilmente non a torto, ai colleghi della VI Commissione della Camera dei deputati che, dato che la legge stessa all'articolo 8, secondo comma, attribuisce al Ministro della pubblica istruzione una funzione di vigilanza sul funzionamento del Centro, la fisionomia, anzi la posizione di questo Ministro della pubblica istruzione fosse di vigilante e di vigilato. Vigilante in quanto Ministro, e controllato in quanto Presidente dell'Ente stesso, cosa che risultava difficilmente giustificabile da un punto di vista giuridico e di correttezza amministrativa.

Infatti l'articolo 8 stabilisce che il Consiglio di amministrazione presenta al Ministro della pubblica istruzione, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente; e poi dice, all'ultimo comma, che le deliberazioni concernenti alienazioni di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Ed allora è sembrato opportuno alla VI Commissione della Camera dei deputati — dopo lunghe discussioni e dopo che sono state affacciate infinite altre possibilità, quali quelle di affidare la presidenza di questo Consiglio di amministrazione a persone estranee al Ministero o, viceversa, a questo o a quello dei direttori generali del Ministero — di adottare una decisione analoga a quella adottata per il C.I.V.I.S., cioè per il Centro per i viaggi all'estero degli studenti, affidando cioè la presidenza al Sottosegretario per la pubblica istruzione.

Ed infatti in questo senso è formulato il nuovo testo.

Poi ci sono piccole varianti relative alla composizione del Consiglio di amministrazione stesso: troviamo, tra l'altro, un funzionario dello stesso Ministero ed un professore delle scuole statali, forse per far partecipare più dappresso alla vita del Centro la scuola militante.

Si è aggiunto poi che le funzioni dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale sono gratuite ed è stata modificata, inoltre, all'articolo 10, la procedura per la nomina del direttore del Centro stesso, il quale non viene più scelto dal Ministro. Ed in questo indubbiamente il nuovo testo migliora il vecchio: questo direttore viene nominato in seguito a concorso. Senonchè, come vedremo, il nuovo testo in realtà presenta una incoerenza interna su cui richiamerò la vostra attenzione.

Finalmente è stato modificato radicalmente l'articolo 12, che contiene le norme transitorie per la sistemazione del personale che attualmente presta servizio nelle cineteche scolastiche e che dovrebbe essere assorbito dall'istituendo Centro.

Salvo dunque l'esame approfondito dei singoli articoli che faremo di mano in mano che essi passeranno al vaglio della Commissione, io mi permetto in generale di suggerire ai colleghi di approvare questo disegno di legge, pur sapendo che esso presenta talune mende, perchè mi consta che il funzionamento delle attuali cineteche scolastiche risulta fortemente inceppato, soprattutto nei rapporti tra organi centrali ed organi periferici, dalla mancanza di una legge organica che definisca le funzioni di questo Centro ed i suoi limiti di potere.

Per il momento non avrei altro da aggiungere.

GIARDINA. Credo che l'articolo 6, cui ha accennato con molta precisione il collega Lambertini, relatore di questo disegno di legge, acquisti un valore di importanza generale.

Qui si tratta di un problema di armonia giuridica: se il Provveditore agli studi è nominato presidente del Centro provinciale, appunto perchè vi sia unanimità di direttive in ogni provincia, così per analogia il Ministro deve essere il presidente del Centro nazionale e non si può in questo caso parlare di contrasto fra controllore e controllato.

Vi è poi la considerazione che i Sottosegretari di Stato hanno solo funzioni delegate...

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa sarebbe una delle poche funzioni non delegate!

GIARDINA. Nell'amministrazione ferroviaria il Sottosegretario di Stato presiede il Consiglio di amministrazione per la maggior parte dei casi, ma è sempre il Ministro il titolare.

Non esiste qui alcun problema di rapporti fra controllore e controllato. In realtà, purtroppo, l'amministrazione italiana è fondata sul principio di sospettare di tutti!

Poi vi è un altro problema, che di Sottosegretari di Stato possiamo averne uno e possiamo averne anche due o più di due. Quale dei Sottosegretari dovrà in questo caso essere Presidente del Centro? Non voglio irrigidirmi su queste posizioni, ma ho accennato a queste cose solo per una esigenza di principio e di armonia legislativa.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del senatore Giardina sull'ultimo comma dell'articolo 1, approvato dalla Camera dei deputati, che stabilisce che il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ROFFI. Che Presidente del Centro sia il Ministro od il Sottosegretario la cosa non cambia niente dal punto di vista del rapporto fra

controllore e controllato, perchè si tratta sempre del Ministero della pubblica istruzione!

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di attenersi allo schema cui si è attenuto nella sua relazione il senatore Lamberti. Il senatore Lamberti si è riservato di darci chiarimenti man mano che si discuteranno i singoli articoli. Vorrei pregare pertanto i colleghi, in sede di discussione generale, di voler solo esprimere la loro idea sull'insieme del disegno di legge, salvo poi, nella sede opportuna, a scendere ai particolari.

CONDORELLI. In Italia si preferisce sempre creare organi nuovi piuttosto che rafforzare quelli esistenti. Ora io non sono riuscito a capire perchè sia necessario un ente per i sussidi audiovisivi.

Comunque questo è un punto precluso, però non è precluso l'apprezzamento che ognuno di noi può fare, ormai non più come legislatore ma come semplice cittadino.

Si sono usati degli accorgimenti per impedire la espansione della spesa; alla periferia pare che non ci debba essere espansione della spesa, ma sappiamo che ci sono degli uffici, che c'è un Consiglio di amministrazione, e conosciamo tutti che cosa significhino i consigli di amministrazione. Questi giustificano sempre certi emolumenti che la maggior parte delle volte non hanno ragion d'essere.

LAMBERTI, *relatore*. Le funzioni dei componenti il Consiglio di amministrazione sono gratuite!

CONDORELLI. Questi sono i primi passi, ma sappiamo poi dove si arriva!

Non so, insomma, perchè si sia creato un ente nuovo, distinto dai normali organi amministrativi.

PRESIDENTE. Come il senatore Condorelli ha ammesso, vi è ormai sul principio generale una preclusione. Il Senato ha già approvato la parte sostanziale del disegno di legge, quella cioè che si riferisce alla istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. Oggi la discussione deve svolgersi solo sulle parti inno-

vate dalla Camera dei deputati. Prego pertanto i colleghi di voler restare entro questi limiti.

GIUA. Io ho un'unica preoccupazione ed è questa: che senza denari non si faccia niente.

Di fronte poi agli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento, ero rimasto perplesso circa la posizione del Sottosegretario di Stato; ma mi sono convinto poi della opportunità che l'opera dei Sottosegretari sia valorizzata.

Fino ad ora la legge non attribuisce una autonomia ai Sottosegretari, i quali rappresentano il Ministro in determinati problemi. Ora per molti settori è logico che il Sottosegretario sia un semplice rappresentante del Ministro, per altri settori, invece, il Sottosegretario può avere una certa autonomia. Se si inizia, quindi, attraverso questo Ente a dare una autonomia al Sottosegretario di Stato, tanto meglio.

Pertanto, nonostante alcune perplessità che mi vengono dalle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, al fine di non creare motivi di ritardo, io vorrei pregare i colleghi di approvare senz'altro, questo disegno di legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far presente che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nascono dalla esigenza di superare il contrasto fra la norma in forza della quale l'Ente è sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e l'altra norma secondo cui il Presidente del Consiglio di amministrazione è il Ministro stesso.

Questa contraddizione appariva veramente inaccettabile. D'altra parte sarebbe stato abbastanza semplice non definire chi fosse il Presidente e lasciare che esso fosse eletto dal Consiglio di amministrazione. Però qui sorgeva un'altra preoccupazione in seno alla VI Commissione della Camera, preoccupazione, peraltro, condivisa anche dal Governo, che, nominando cioè un presidente che non fosse strettamente legato al Ministero, si arrivasse a poco a poco ad uno sganciamento del Centro dal Ministero, cioè dall'ordinamento scolastico e dalle scuole.

È stato per questo che si è cercato di trovare una soluzione che ammettesse la possi-

bilità di una vigilanza, ma di salvare nello stesso tempo lo strettissimo agganciamento dell'Ente all'ordinamento scolastico e, quindi, alla gerarchia ministeriale sia centrale che periferica.

La Camera dei deputati ha ritenuto di aver superato la difficoltà con questa distinzione. Questo sarebbe, come diceva giustamente il senatore Giua, uno dei pochi casi in cui il Sottosegretario invece di avere una delega, che è sempre revocabile, anche su singolo provvedimento da parte del Ministro, avrebbe invece un compito fissato dalla legge. Il Ministro dovrebbe dire quale dei Sottosegretari, se sono più di uno, deve svolgere questa attività e dare a questo Sottosegretario una delega non più revocabile, come può essere revocata, invece, la delega per tutte le altre attività affidate al Sottosegretario. Si costituirebbe quindi una effettiva possibilità di controllo da parte del Ministro, che è al di sopra del Sottosegretario, il quale funzionerebbe in questo caso come un qualunque altro Presidente e dovrebbe, come dice l'articolo 8, presentare al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente.

Mi pare che la distinzione sia stata cercata con un certo sforzo, perchè si trattava di temperare esigenze contrastanti; comunque, in qualche maniera si elimina una incongruenza che effettivamente dava nell'occhio anche ai meno attenti, poichè era troppo palese la identificazione del Presidente dell'Ente con colui che avrebbe dovuto esercitare la vigilanza su di esso.

Questo per quanto riguarda l'emendamento relativo alla Presidenza.

Il senatore Condorelli ha chiesto: perchè questi compiti non si affidano ai normali uffici? La ragione è questa, ed in questo senso rispondo in parte all'osservazione del senatore Giua, che, per quanto vi sia una assegnazione finanziaria limitata, si mette in moto un notevole complesso di interessi.

Ho partecipato ad un Convegno sulla cinematografia scolastica a Stresa e sono rimasto colpito dal gran numero di Case che avevano partecipato con la mostra dei loro prodotti a questo convegno.

Effettivamente l'opportunità che questo Ente sia quanto prima sistemato e messo in condizioni di poter lavorare è data dal fatto che c'è già tutta una vasta rete di attività nel campo cinematografico da incoraggiare, le quali, in qualche maniera, finiscono poi per rendere possibile che i centri provinciali funzionino quasi autofinanziandosi. Anche i ragazzi, del resto, che vanno a vedere un film di tipo didattico, possono facilmente dare un qualche contributo.

Vi è insomma la possibilità di interessare i produttori a questa attività che per loro può essere redditizia e che può contribuire al funzionamento di questi centri; c'è la possibilità di associare gli interessi delle Case produttrici alla vita della scuola. Ora questa azione è evidente che debba essere svolta da un ente distinto dal Ministero, come è evidente d'altra parte la delicatezza di questo tipo di attività e l'opportunità che essa sia controllata dai Provveditori, che sono funzionari che rispondono direttamente al Ministero della loro attività.

Siamo costretti insomma, da una parte, a cercare l'agganciamento con il mondo esterno dell'attività industriale e, dall'altra, ad evitare che questo mondo venga ad avere un sopravvento, una libertà di iniziativa che possa alterare i rapporti necessari con la scuola. La formula proposta dal disegno di legge dovrebbe garantire l'equilibrio fra le due esigenze e una sana collaborazione, salvo poi i perfezionamenti che la futura esperienza potrà suggerire.

Questo è lo spirito dell'iniziativa, che potrà anche suscitare qualche perplessità, ma che è una iniziativa di carattere sperimentale tendente a sviluppare questo settore che è di fondamentale importanza perchè si tratta di dotare la scuola di strumenti che sono ormai di grandissima efficacia e che possono rendere dei grandissimi servizi. Sarebbe delittuoso non voler incoraggiare la loro utilizzazione da parte della scuola.

MERLIN ANGELINA. È una specie di chiarimento che desidero dall'onorevole Sottosegretario.

Evidentemente io non posso che essere favorevole ad una iniziativa del genere, anzi io che non amo affatto il cinematografo, che è diven-

tato una degenerazione dell'arte, lo ammetterei solo in campo didattico, perchè esso porti l'immagine del mondo nella scuola, di quel mondo che non tutti gli scolari possono conoscere.

Mi sembra, però, di aver compreso che, nel pensiero del Governo, anche gli scolari dovrebbero contribuire in qualche modo allo sviluppo di tale attività nella scuola: in tal modo noi arriveremmo a quello che è stato sempre deprecato, e cioè finiremmo col ricorrere ancora una volta alla borsa degli scolari.

Io sono nemica del sistema di dare tutto gratis: ognuno di noi deve compiere uno sforzo; ma vorrei l'assicurazione dall'onorevole rappresentante del Governo che mai gli studenti delle scuole elementari o di avviamento, e cioè delle scuole d'obbligo, saranno chiamati a cooperare finanziariamente a questi strumenti didattici.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accennando ad un contributo degli scolari, io non mi riferivo ai films propriamente didattici che devono integrare l'insegnamento, ma all'ipotesi che un Centro provinciale per i sussidi audiovisivi si assicuri, ad esempio, un ambiente e lo utilizzi per la proiezione di films particolarmente adatti per ragazzi; in questo caso i ragazzi potranno versare un piccolo contributo che servirà ad alimentare il funzionamento del Centro per tutta la sua restante attività.

Mi pare che una forma di questo genere possa essere accolta.

MERLIN ANGELINA. In questo caso sono d'accordo. Vorrei però che quello che si fa per il cinema si facesse anche per il teatro di prosa e per la musica, mettendoli, dirò così, a buon mercato a disposizione degli scolari e possibilmente anche delle loro famiglie, per rifare il gusto degli italiani, degenerato precisamente dal cinematografo e da altre forme di spettacolo che non sono certo nè educative nè artistiche.

Io ho inteso soprattutto chiarire che quello che si fa a scopo didattico deve essere assolutamente gratuito, specialmente per coloro che adempiono all'obbligo dell'istruzione, che è, se non sbaglio, di 8 anni. Per gli studenti delle

altre scuole evidentemente potrebbe anche essere ammesso un contributo; si sa che questi ragazzi debbono collaborare in qualche modo con la scuola.

Del resto, mi sembra che si potrebbe agli scolari meno abbienti e più meritevoli, dare il biglietto come premio; il che non offenderebbe nessuno.

Si tratta di cose nelle quali ci vuole veramente la misura ed anche il saper fare, per non umiliare i ragazzi ed aiutarli nello stesso tempo.

ROFFI. Io vorrei ancora una volta richiamare i colleghi e me stesso a quello che è lo scopo limitato della nostra riunione per ciò che riguarda questo disegno di legge al nostro esame. Se abbiamo fatto bene o male ad approvare questo disegno di legge, è una questione che ormai non ci riguarda più perchè non possiamo più porvi rimedio in alcun modo, in quanto il nostro compito è ora solo quello di esaminare gli emendamenti approvati dalla Camera e deliberare se accettarli così come sono o aggiungere o togliere qualcosa.

Io direi, quindi, che sarebbe opportuno passare senz'altro all'esame dei singoli articoli e vedere che cosa si può fare. Per parte mia, preannuncio già che, all'emendamento che è stato apportato al secondo comma dell'articolo 4, vorrei proporre un'aggiunta: e cioè precisamente che il Preside o l'insegnante di ruolo che ha il compito di dirigere il Centro provinciale sia assistito da una Commissione nella quale siano rappresentati gli Enti locali; cosa che accade già di fatto non so se in tutte le provincie, ma certo, ad esempio, nella mia provincia di Ferrara, dove il Centro provinciale per la cinematografia didattica ha nel suo seno i rappresentanti degli Enti locali. Questo fatto facilita moltissimo l'azione del Centro; infatti in tal modo i Comuni e le Provincie possono dare dei contributi perchè i films per ragazzi vengano proiettati con pagamento molto lieve a carico degli alunni stessi. Nella mia città si sta organizzando una festa del film per ragazzi con i migliori films premiati a Venezia; il comune di Ferrara contribuisce, e così la provincia e gli Enti locali. Seguiamo quindi, se è possibile, la mia proposta, e, quando arriveremo al punto cui mi

sono riferito, integriamo l'aggiunta apportata dalla Camera, che ha voluto entrare nel merito della formazione di questi Centri provinciali. In tal modo indicheremo anche una strada per il finanziamento di questi Centri provinciali, che senza quattrini sarebbero costretti o a non far nulla o a cadere nelle mani di produttori cinematografici a volte poco scrupolosi e a far pagare agli alunni il carico sostenuto, violando il principio richiamato dalla senatrice Merlin e confermato dall'onorevole Sottosegretario: che cioè per fini didattici non si debba pagare nulla.

E, siccome la distinzione tra fini didattici e fini ricreativi diventa un po' difficile, nella pratica, inserendo la Commissione di cui ho parlato, mi pare che potremmo avere tutte le garanzie necessarie per essere tranquilli sul buon funzionamento degli Enti.

MERLIN ANGELINA. Sono d'accordo su quanto ha detto il collega Roffi, ma non vorrei che noi continuassimo, per così dire, a giocare a palla con questo disegno di legge buttandocelo l'un l'altro fra i due rami del Parlamento. Queste leggi stanno non so quanto tempo all'esame senza riuscire mai perfette perchè di perfette non ne esistono e, se ci fossero, ci si affrettarebbe nella pratica a renderle imperfette.

Approviamo dunque il provvedimento così come è; per venire incontro a quello che ha detto il collega Roffi mi pare sia sufficiente la lettera d) dell'articolo 3, ove è stabilito che per il conseguimento dei suoi fini il Centro dispone « di eventuali contributi, sussidi, lasciti e donazioni da parte di scuole, di istituti, di enti e di privati ». In base a questa disposizione, quanto fanno i Comuni, le Province e gli Enti locali è perfettamente legale e lo possiamo senz'altro accettare.

Quanto poi al Consiglio d'amministrazione, ne fa parte già tanta gente; perchè farne una cosa elefantica? Cerchiamo piuttosto di far presto ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. È la stessa raccomandazione che volevo fare io, senatrice Merlin, riprendendo le conclusioni del relatore e l'augurio e il desiderio di parecchi colleghi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo trasmesso dalla Camera.

Al primo articolo la Camera non ha portato alcun emendamento; ne do comunque lettura:

Art. 1.

La Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, istituita con regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288, è soppressa ed in suo luogo viene istituito il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi col compito di promuovere la cinematografia didattica e culturale e gli altri sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Do ora lettura dell'articolo 2, che è stato emendato solo formalmente:

Art. 2.

Il patrimonio della soppressa Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, risultante dall'inventario redatto alla data di pubblicazione della presente legge, è devoluto al Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera:

Art. 3.

Per il conseguimento dei suoi fini il Centro dispone:

a) del patrimonio della cessata Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica di cui al precedente articolo 2;

b) del contributo annuo di lire 20.000.000 già attribuito alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ed iscritto per l'anno

1953-54 al capitolo n. 239 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

c) dei proventi derivanti dalla vendita e dal noleggio dei film anche per tramite dei Centri provinciali per la cinematografia di cui al successivo articolo 4;

d) di eventuali contributi, sussidi, lasciti e donazioni da parte di scuole, di istituti, di enti e di privati.

In questo articolo è stata modificata solo la lettera c) dove è stata sostituita la parola « Uffici » con la parola « Centri ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei osservare su questo punto che la definizione di « Centri » vuole avere una portata più ampia e quindi prevede la possibilità di comprendere nel Centro anche i rappresentanti dei vari Enti cui si riferiva il senatore Roffi.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, metto ai voti la lettera c) dell'articolo 3 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta dal testo emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Per l'attuazione dei suoi scopi il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi provvederà ad istituire in ogni provincia un centro provinciale per i sussidi audiovisivi scolastici, in seno al quale saranno create cineteche stabili e filoteche, quali organi di distribuzione e di cultura audiovisiva.

Il presidente del Centro provinciale è il provveditore agli studi. Alla direzione ed al funzionamento del Centro provinciale è preposto un preside o insegnante di ruolo delle scuole secondarie. Le eventuali spese per il funziona-

mento di detti Centri provinciali non gravano di norma sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Ogni deroga a questa norma deve essere effettuata di concerto con il Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda il primo comma, l'unica differenza tra il testo approvato dal Senato e quello modificato dalla Camera è la sostituzione della parola « Ufficio » con la parola « Centro ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 4 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

LAMBERTI, *relatore*. Per quanto si riferisce al secondo comma, vorrei rilevare anzitutto che l'ultima disposizione relativa alle spese, è in sostanza equivalente a quella approvata da noi. Non mi pare che questa meriti una particolare illustrazione.

La novità di questo articolo è rappresentata dal fatto che il Presidente del Centro provinciale è il Provveditore agli studi e che alla direzione dello stesso Centro è preposto un preside o un insegnante. Ora, forse, sarebbe stato meglio lasciare il testo così come noi lo avevamo approvato, in attesa che un'esperienza più lunga indicasse in modo più preciso come, nel complesso, dovrebbe essere formato il Consiglio di amministrazione di questi Centri. Invece la Camera dei deputati, sulla base dell'esperienza già fatta secondo le istruzioni date dai Ministri con le circolari, ha voluto specificare chi sarà il Presidente e il Direttore di questi Centri. Però tutto questo non esclude che di fatto in questi Centri entrino altri membri del Consiglio di amministrazione, che saranno evidentemente scelti, come sono scelti di fatto oggi, tra i rappresentanti degli Enti locali, perchè, se il Provveditore agli studi è il Presidente del Centro e il Centro ha un direttore, è chiaro che intorno ad essi vi deve essere un organismo amministrativo: altrimenti non vi potrebbe essere la distinzione tra Presidente e Direttore. In tanto c'è questa distinzione in quanto il Presidente ha intorno a sè un Consiglio di amministrazione sul quale questa legge non detta norme, ma per la cui

costituzione effettiva possiamo riportarci alla realtà creata da una serie di provvedimenti amministrativi.

Ora, questi provvedimenti amministrativi interpretano perfettamente il desiderio molto ragionevole espresso dal senatore Roffi. Forse si sarebbe dovuto, dato che si indica il Presidente e il Direttore, indicare anche gli altri componenti del Consiglio di amministrazione di questi Centri provinciali; ma, dato che il testo ci è pervenuto in questa forma, tanto vale che lo approviamo così come è, anche in considerazione del fatto che nella realtà le cose vanno come si è detto.

Credo che non sia nemmeno necessario esprimere questo concetto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io lascerei una certa libertà perchè a volte può darsi che una persona autorevole non sia un pubblico amministratore, ma possa essere opportunamente consultata. Non sarebbe quindi male lasciare una certa elasticità, anche in armonia con l'iniziativa che può esser presa localmente.

GIARDINA. Nell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati si usa per il Centro provinciale la stessa terminologia che, negli articoli 5 e seguenti, è usata per gli organi nazionali; possono quindi sorgere degli equivoci. Io trasporterei dunque questo articolo come articolo ultimo del disegno di legge. Chi, dopo aver letto l'articolo 4, legge i seguenti, può aver l'impressione che gli organi cui si riferisce riguardino ancora il Centro provinciale. Del resto, è anche assurdo e disarmonico che si parli del Centro nazionale dopo il Centro provinciale.

Invece, come articolo ultimo della legge, la disposizione in esame non arrecherebbe alcun inconveniente. Ritengo che lo spostamento potrebbe forse essere attuato in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. La prima questione è questa: se noi vogliamo o meno approvare integralmente il disegno di legge come ci è giunto dalla Camera, per evitare che si perda ancora tempo nell'*iter* parlamentare. In secondo luogo poi vorrei osservare che un articolo può avere

una fisionomia o un'altra, un valore o un altro a seconda del posto che occupa. Ritengo pertanto che se spostassimo questo articolo secondo la richiesta del senatore Giardina sarebbe necessario sottoporre di nuovo il provvedimento all'esame della Camera.

GIARDINA. Non ho visto mai una legge in cui si parli prima degli organi provinciali e poi dell'organo nazionale!

Potrei indicare un altro mezzo per superare questo inconveniente ma il disegno di legge dovrebbe sempre tornare all'altro ramo del Parlamento: e cioè potrei suggerire che l'istituzione degli organi provinciali fosse trattata in sede di regolamento previsto nello stesso disegno di legge.

PRESIDENTE. Non mi sembrerebbe opportuno che il disegno di legge tornasse alla Camera soltanto per questo emendamento. Io insisto soprattutto nel pregare i colleghi di tener presente che sono passati oltre due anni dalla prima approvazione del disegno di legge.

ROFFI. Mi dispiace di non poter accogliere le sollecitazioni che mi vengono da varie parti a non proporre emendamenti al disegno di legge.

Che fino ad ora, di fatto, questi Centri per la cinematografia scolastica abbiano il carattere di organi democratici, che rispondano bene ai loro scopi e che vi siano rappresentati quegli Enti locali che, con sussidio o altre forme, aiutano questi Centri locali, è una cosa che ci conforta e che andava bene fino a che non vi era una legge precisa. Ma adesso noi approviamo una legge. L'argomentazione del collega Lamberti, e cioè che le cose continueranno ad andare avanti come sono andate fino ad ora, sarebbe stata valida se la Camera non fosse entrata nella materia, se avesse lasciato il testo nella forma vaga in cui era prima. Nel testo approvato dal Senato si sottintendeva che questo Centro, secondo la prassi democratica, avrebbe funzionato attraverso una Commissione per la scelta dei films, le manifestazioni da organizzarsi ecc. Ma, una volta che la Camera entra nel merito e fissa chi è il Presidente e chi è il Direttore, e poi non dice altro, l'au-

torità prefettizia, che ha il compito di vigilare sulla osservanza delle leggi in genere e quindi ha un controllo anche sui Provveditori agli studi, domani indubbiamente si opporrà, ed avrà il diritto di farlo, al mantenimento in vita di questi organismi già esistenti.

Ormai si rende necessario che la legge fissi la composizione anche di questi Consigli di amministrazione, perchè altrimenti questa norma potrebbe essere interpretata dall'autorità prefettizia come un mandato al Presidente e al direttore di fare essi puramente e semplicemente tutto il lavoro e di non valersi di quegli organi di cui attualmente si valgono. Si tratterebbe non più di un Centro, ma di un vero e proprio Ufficio.

È vero, il disegno di legge ha impiegato due anni...

MERLIN ANGELINA. Ne impiegherà altre due se tornerà alla Camera dei deputati!

ROFFI. E tardi pure altri due anni! Meglio questo che approvare una legge fatta male! Ma del resto questo è pessimismo eccessivo.

Io propongo dunque che sia approvato il testo emendato dalla Camera con l'aggiunta, dopo le parole: « insegnante di ruolo delle scuole secondarie », delle altre: « assistito dagli eventuali rappresentanti degli enti, istituti o scuole di cui al comma d) dell'articolo 3 ». Il comma d) dell'articolo 3 prevede infatti che vi siano scuole, enti ed istituti i quali possono dare sussidi. Ed io ritengo che, se essi danno dei sussidi, è opportuno che abbiano il loro rappresentante nel Consiglio d'amministrazione: si tratta di una prassi normale.

L'opportunità dell'emendamento è confermata anche da altri argomenti.

La legge comunale e provinciale stabilisce che, quando i Comuni e le Province danno dei contributi, debbano avere un rappresentante nel Consiglio di amministrazione: questi enti dunque subordinerebbero il loro contributo all'accettazione di un loro rappresentante nel Consiglio di amministrazione; cosa questa non ammessa dalla legge. Qualunque giudice, per analogia, interpreterebbe la legge nel senso che il Consiglio di amministrazione,

se esiste al centro, non esiste in provincia perchè, quando si è voluta fare espressa menzione del Consiglio di amministrazione e dei suoi componenti, la si è fatta: l'averla taciuta in questo caso non può essere interpretato che come un divieto a istituire il Consiglio di amministrazione.

Io ritengo che una volta approvato questo emendamento, la Camera lo passerebbe molto rapidamente e si perderebbe, al massimo, un altro mese di tempo.

LAMBERTI, *relatore*. Io vorrei insistere in un concetto che ho già adombrato, ed è questo: il fatto stesso che l'articolo 4 del disegno di legge prevede la figura di un Presidente del Consiglio di amministrazione fa supporre che il Consiglio di amministrazione ci debba essere. Non c'è soltanto un direttore: c'è anche un Presidente; quindi credo che non possa mai porsi il dubbio nella forma così drastica in cui lo ha prospettato il collega Roffi, cioè che ad un certo momento possa intervenire dal di fuori un divieto per la creazione di un Consiglio di amministrazione, che è implicitamente supposto nell'articolo 4 del disegno di legge.

Però, se per maggiore chiarezza ed a conforto dell'azione amministrativa che potrebbe essere svolta in questo campo mediante circolari ed altre forme del genere, volessimo concretare in un ordine del giorno il pensiero espresso dal collega Roffi, credo che noi faremmo cosa più che sufficiente a garantire l'attuazione di quello che è il nostro desiderio.

ROFFI. Piuttosto che far bocciare un emendamento, preferisco compilare un ordine del giorno, che mi riservo di presentare. Ritiro pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Roffi ritirato il suo emendamento, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 5 che non ha subito modifiche:

Art. 5.

Sono organi del Centro nazionale:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Il Presidente dell'Ente è il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il quale presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o d'impedimento lo sostituisce un vice presidente eletto dal Consiglio di amministrazione del Centro nazionale fra i suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e un professore o un preside di ruolo di scuole secondarie statali;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri dei quali uno in rappresentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica;

e) il Direttore del Centro che partecipa alle sedute a titolo consultivo.

In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere confermati. In caso di cessa-

zione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso.

Le funzioni dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale sono gratuite.

LAMBERTI, *relatore*. A proposito del primo comma, vorrei riferirmi alle dichiarazioni che ha fatte l'onorevole Sottosegretario, che mi sembra siano estremamente chiare ed illuminino sia l'*iter* percorso dal disegno di legge, sia le ragioni che hanno indotto alla modificazione. Ricordo d'altronde che vi è già un precedente analogo, quello del C.I.V.I.S., già da me citato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

LAMBERTI, *relatore*. Al secondo comma la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni: nella lettera a) è stato aggiunto « un professore o un preside di ruolo » di scuole secondarie statali. Nella lettera e) è stata soppressa la dizione « *pro tempore* » in rapporto ad una modificazione, che abbiamo approvata nel comma primo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

I commi terzo e quarto non sono stati modificati.

Il quinto comma è stato modificato; ed il sesto comma è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti gli ultimi due commi dell'articolo 6 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, quale risulta dalle modifiche apportate.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 7 e 8 che non hanno subito modificazioni:

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti e dura in carica tre anni. I membri possono essere confermati per un altro triennio.

La nomina del Collegio dei revisori dei conti è fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su designazione per due terzi del Ministro del tesoro e per un terzo del Presidente della Corte dei conti.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

1) impartisce le direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità;

2) presenta al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;

3) delibera il regolamento di cui al successivo articolo 11;

4) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti alienazioni di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Ai servizi del Centro nazionale è preposto un Direttore, il quale ne coordina l'attività per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Questo articolo ha subito solo modifiche formali.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Le funzioni di Direttore del Centro nazionale saranno affidate per comando triennale a seguito di concorso per titoli a un preside o a un professore di istituti medi superiori, di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica.

Le spese del concorso gravano sul bilancio dell'Ente.

LAMBERTI, *relatore*. A questo articolo è stata apportata una modifica sostanziale, che peraltro costituisce un miglioramento del testo della legge. La designazione del direttore del Centro nazionale da parte del Ministro *pro tempore* viene sostituita da un concorso per titoli, in seguito al quale le funzioni di direttore del Centro saranno affidate per comando triennale.

Vorrei però fare un'osservazione: finchè era il Ministro *pro tempore* a fare la designazione, si comprende che il nuovo Ministro avrebbe potuto scegliere una persona di sua fiducia; ma, una volta che si stabilisce che a tale carica non si può accedere se non attraverso un concorso, sembra irragionevole che ogni tre anni il Centro nazionale debba sostenere le spese per una nuova designazione.

PRESIDENTE. Potrei richiamare alcuni precedenti: per esempio, quello dell'Istituto storico italiano, per il quale si bandiscono ogni tre anni concorsi tra i professori di ruolo. Sebbene si tratti di comandi per soli tre anni, la designazione viene fatta per concorso perchè, tra i tanti che possono aspirarvi, si scelgono i più meritevoli in base appunto ai risultati del concorso per titoli.

Si può quindi ammettere ovviamente che non vi sia contraddizione tra un concorso e un comando a tempo determinato.

LAMBERTI, *relatore*. Io sono sempre del parere che il disegno di legge vada approvato così come è, ma questa osservazione ritenevo opportuno che fosse fatta in questa sede perchè, nella eventualità che, in seguito alla esperienza che si farà, risulti opportuna una modifica su questo punto, si possa vedere che l'osservazione già era stata da noi fatta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato del quale ho dato lettura.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 11, il cui secondo comma è stato modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

Le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, saranno stabiliti con apposito regolamento organico da approvare mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.

Con le norme di attuazione della presente legge, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della disciplina produttiva dell'Ente e i limiti numerici e di grado del personale statale eventualmente da comandare presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

La modifica introdotta nel secondo comma consiste nella soppressione della frase: « tale personale graverà sul bilancio dell'Ente », che figurava alla fine del testo del Senato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 11 nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

Il personale in servizio presso la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, alla data di pubblicazione della presente legge è mantenuto temporaneamente in servizio e sarà trasferito, sempre che ne faccia domanda e previo parere del Consiglio di amministrazione, nel ruolo del personale che il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi assumerà direttamente, in base alle norme di cui al precedente articolo. Il trattamento economico di detto personale temporaneamente trattenuto in servizio non potrà comunque essere superiore a quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al titolo di studio posseduto dal personale medesimo.

Il personale che sarà licenziato o che non presenterà domanda di trasferimento nel nuovo ruolo fruirà del trattamento di licenziamento in base alle disposizioni vigenti in materia.

LAMBERTI, *relatore*. Desidererei dare un chiarimento. La modificazione apportata dalla Camera dei deputati elimina un congegno piuttosto macchinoso previsto dal testo da noi approvato.

Prima il personale in servizio avrebbe dovuto essere licenziato ed ammesso alla liquidazione che ad esso, secondo le disposizioni legislative vigenti, competeva. In un secondo momento, questo personale avrebbe dovuto essere riassunto a titolo provvisorio finchè non fosse stato costituito il nuovo ente nel cui organico questo personale sarebbe stato inquadrato.

Ora sembra molto più ragionevole il disposto del nuovo testo secondo cui non si liquida il personale in servizio, ma questo viene mantenuto in servizio a titolo provvisorio.

Questo mi sembra che offra anche maggiori garanzie al personale in questione.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)78^a SEDUTA (3 ottobre 1956)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

ROFFI. Do lettura dell'ordine del giorno da me preparato:

« Nell'approvare il disegno di legge n. 240-B, la 6^a Commissione permanente del Senato impegna il Governo ad emanare disposizioni perchè i Provveditori agli studi, istituendo i Consigli di amministrazione dei Centri provinciali di cui sono presidenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 di detta legge, vi includano i rappresentanti degli Enti locali, degli Istituti e Scuole che diano congrui con-

tributi a norma della lettera *d*) dell'articolo 3 della legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine del giorno proposto dal senatore Roffi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.